



# **COMUNE DI ZUMPANO**

87040 (PROVINCIA DI COSENZA)

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

NORME PER UNA CORRETTA CONVIVENZA UOMO/ANIMALE  
- CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI –  
- PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO –

## PREMESSA

**RICHIAMATO** l'art. 3 del D.P.R. 31/3/79, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali, funzione istituzionale precedentemente svolta dall'Ente Nazionale Protezione Animali;

**VISTI** gli artt. 823 – 826 del Codice Civile, secondo i quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;

**VISTA** la L. 11/2/92, n. 157 che prevede da parte del Sindaco la tutela delle specie di mammiferi e di uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;

**VISTA** la L.R. 3 settembre 1984, n. 30 che attribuisce ai Sindaci le funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica Veterinaria e di Polizia Veterinaria, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione;

**VISTO** l'art. 1 della L. 12/6/1913 n. 611 che proibisce gli atti crudeli su animali ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale;

**VISTO** l'art. 638 del R.D. 19/10/1930 n. 1398 (Codice Penale), inerente l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui;

**VISTO** l'art. 672 del R.D. 19/10/1930 n. 1398 (Codice Penale),

**VISTA** la L. 22/11/1993 n. 473 (nuovo art. 727 Codice Penale), riguardante il maltrattamento di animali;

**VISTA** la L. 20/07/04, n.189 recante disposizioni a tutela degli animali;

**RICHIAMATI** gli articoli 1, 2, 4 e 5 della L. 14/8/1991 n.281, che disciplinano la tutela degli animali di affezione, attribuendo al Comune specifici compiti in materia:

**VISTA** la Circolare del 10/3/1992 n. 9 del Ministero della Sanità che specifica le attribuzioni comunali in materia di animali già indicate dalla L. 281/1991, affermando che l'atteggiamento zoofilo è un fatto culturale e come tale investe le istituzioni ad ogni livello

**VISTA** la L.R. 15/05/1990 n.41, art. 1, con la quale la Regione Calabria promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione al fine di favorire una corretta convivenza fra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente e succ. modifiche;

**VISTO** il R.D. n.773 del 18/6/1931 (T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

**VISTO** il D.P.R. n.320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

**VISTA** la Legge n.150/92;

**VISTA** la L. 23 agosto 1993, n. 349 e il DM 28/01/94;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità del 12 agosto 1993, n. 33;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

**VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità del 14 maggio 2001, n. 5;

**VISTO** l'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

**Vista** la delibera della Giunta Regionale n. 883 del 23 novembre 2004;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2008 recante le misure per l'identificazione e la registrazione dei cani di proprietà;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute 18 dicembre 2008 recante norme sul divieto d'utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati e s.m.i.;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 relativa alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani;

**RILEVATO** che la cattiva custodia di animali, oltre che vietata dalle disposizioni sopra citate, è in netto contrasto con i principi etici della collettività, con la sensibilità dei cittadini e con la civiltà e la cultura propri del Comune di Zumpano;

**RAVVISATA** così la necessità di emanare disposizioni al riguardo al fine della miglior tutela degli animali ed evitare casi di cattiva custodia;

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 15/10/1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente l'Unesco ha approvato la carta dei diritti dell'animale

- e' necessario richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto per l'ambiente e per i diritti degli animali;
  - gli animali hanno dei diritti;
  - il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;
  - il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
  - il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;
  - l'educazione deve insegnare fin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare ed amare gli animali.
- Ritenuta quindi opportuna l'adozione di misure dirette alla tutela dell'incolumità pubblica, nonché alla salvaguardia di tutte le specie animali;
- sentito il UO IUUV dell'Azienda Sanitaria n.4 di Cosenza e gli uffici interessati di questo Comune.

## TITOLO I

### Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione

#### ART. 1

##### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli animali da affezione esistenti ed in transito nel territorio del Comune.
2. Si intende per “animale da affezione/compagnia” ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivo od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione ed impiegati nella pubblicità.

#### ART. 2

##### Anagrafe canina

1. Chiunque sia proprietario o detentore di cani, è tenuto all'obbligatoria identificazione e registrazione all'anagrafe canina gestita dall'UO Igiene Urbana Veterinaria dell'ex AS n. 4 – ASP di Cosenza entro i due mesi dalla nascita.
2. All'atto della registrazione al cane verrà applicato il microchip mentre al proprietario/detentore del cane verrà rilasciato il libretto d'identità, riportante il codice a barra del microchip inserito all'animale, i dati del proprietario, i dati segnaletici dell'animale e le norme per una corretta detenzione del proprio cane.
3. I cani, già identificati in altre A.S.P. della Calabria o di altra regione italiana, sono soggetti al solo obbligo di iscrizione all'anagrafe.
4. Il numero di microchip con i dati segnaletici del cane ed i dati anagrafici del proprietario/detentore verrà inserito in banca dati ai fini della successiva rintracciabilità.
5. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare all'UO IUUV, che gestisce l'Anagrafe Canina, entro quindici giorni, la cessione definitiva, lo smarrimento, la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento di residenza.
6. Lo smarrimento di un cane deve anche essere denunciato, entro tre giorni, dal detentore agli organi di Polizia Municipale del Comune.
7. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario/detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del codice penale); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

#### ART. 3

##### Detenzione

1. Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile del suo benessere, della salute, della custodia, della sua riproduzione e della prole, nonché della registrazione all'anagrafe nel caso in cui si tratta di un cane.
2. Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario.

3. A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere. Il nutrimento, fornito quotidianamente, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
5. E' vietato detenere animali in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da recare pregiudizio alla salute pubblica nonché al benessere degli animali stessi.
6. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un idoneo riparo, ben costruito con materiale isolante ed impermeabilizzato. La cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra.
7. Per i cani detenuti costantemente in spazi limitati la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 10, idonea a contenere non più di due cani adulti, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4. I locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta.
8. I recinti esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al precedente punto entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del presente atto.
9. Lo spazio occupato in modo permanente dai cani deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
10. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata. Qualora si renda necessaria, occorre che l'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento e pertanto che siano seguite le seguenti norme:
  - periodi di tempo non superiori ad otto ore consecutive nell'arco della giornata;
  - catena di 5 metri se fissa o almeno 3 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza non inferiore a metri 6 e posta ad altezza di metri 2 dal terreno, e munita di due moschettoni rotanti alle estremità (LR. 4/00);
11. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia delle greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaio o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllare i movimenti.
12. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

#### ART. 4

##### Sterilizzazione cani di proprietà

1. Il Comune garantisce un contributo del costo della sterilizzazione, per un limite massimo di spesa stabilito annualmente dall'Assessorato al bilancio, ai proprietari di cani, sia maschi che femmine, che decidano di procedere alla sterilizzazione chirurgica del proprio animale.
2. Per ottenere il contributo, il proprietario deve inoltrare istanza al Sindaco indicando i propri dati, il segnalamento dell'animale ed allegando:
  - certificato di iscrizione all'anagrafe canina dell'Azienda Sanitaria.
  - Mod. ISI

#### ART. 5

##### Animali in condominio

1. E' un diritto del cittadino detenere nella propria proprietà animali d'affezione, purché non vengano pregiudicati il benessere dell'animale stesso e l'igiene dell'abitato.
2. Eventuali problematiche devono essere comprovati dall'autorità competente (UO IUUV e Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale). Stesso dicasi per quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato.
3. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento dell'animale, l'eventuale trasferimento coattivo è effettuato presso il canile sanitario imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

#### ART. 6

##### Comportamento nelle pubbliche vie

1. Nelle strade, nelle piazze ed in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio, o se liberi devono essere muniti di museruola.
2. Devono essere sempre muniti di guinzaglio i cani condotti in locali pubblici e mezzi pubblici di trasporto.

3. E' consentito tenere senza guinzaglio né museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi e della caccia.
4. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone, agli animali o cose.
5. E' fatto divieto di introdurre cani nei negozi di alimentari. Negli altri esercizi (bar, ristoranti e locali affini) è proibito l'accesso dei cani quando l'esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l'accesso con l'esposizione di un cartello e predisporre adeguati strumenti per il mantenimento temporaneo degli animali all'esterno della struttura.
6. E' possibile far circolare i cani nei parchi pubblici ed aree verdi accompagnati dai proprietari/detentori e con guinzaglio, laddove sono previsti gli opportuni spazi attrezzati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio.
7. I conduttori di cani debbono, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico passaggio, essere in possesso di apposita paletta a sacco o altro mezzo e provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei propri cani dal suolo pubblico.
8. Il Comune si impegna favorire la suddetta raccolta di deiezioni con opera di informazione e mettendo a disposizione dei proprietari di cani idonei mezzi, specialmente per i residenti nei quartieri centrali
9. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura e manufatto, mobile o immobile pubblico.

## TITOLO II

### Impianti per la detenzione degli animali da affezione

#### ART. 7

##### Norme generali

1. Sono soggetti alle norme del presente articolo i concentramenti di cani superiori a 10 (dieci) soggetti adulti.
2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/54), rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi Veterinario e di Igiene pubblica dell'A.S.P.
3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:
  - a) superficie minima per cane: 4 mq., fatte salve esigenze diverse;
  - b) numero massimo di cani per box: 5 soggetti adulti o 1 femmina con relativa cucciolata (per gli allevamenti);
  - c) capacità massima complessiva del singolo impianto: 200 soggetti;
  - d) pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
  - e) approvvigionamento idrico sufficiente, potabile e non;
  - f) canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
  - g) reparto di isolamento, per una capienza pari al 5% di quella complessiva;
  - h) locale per gli interventi veterinari;
  - i) locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
  - j) magazzino per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego;
  - k) devono essere eseguite periodiche, frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni.
4. Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, vidimato dall'UO IUUV da cui risultino: la data d'introduzione o di nascita dei cani presenti (allevamenti), le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di identificazione, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione.
5. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.
6. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché le strutture per il ricovero di gatti ed altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie.

## ART. 8

### Allevamenti

1. Per allevamento di cani e gatti si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno.
2. Le cucciolate dovranno essere registrate all'anagrafe canina dell'A.S.P. entro i due mesi di età.
3. Per altre specie di animali da compagnia "per attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate ai fini di lucro.
4. Gli allevamenti di cui ai commi 1 e 3 devono rispondere ai requisiti per gli impianti definiti all'art. 7 del presente regolamento.

## ART. 9

### Pensioni

1. Si intende per "pensione" l'esercizio di un'attività che riguarda la temporanea detenzione di animali di proprietà.
2. E' fatto divieto ai gestori di pensioni di ospitare cani non registrati all'anagrafe canina, gestita dal UO IUUV dell'A.S.P.
3. Le pensioni di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti dell'art. 7 del presente regolamento.

## ART. 10

### Canili rifugio

1. Il Comune mantiene in esercizio un canile rifugio per la custodia dei cani che non vengono restituiti o affidati presso il canile sanitario.
2. Nei Rifugi per cani non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria, nè cani ceduti definitivamente dai proprietari. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e identificati presso il Canile Sanitario.
3. Il Comune, per la realizzazione di Rifugi, può concedere in comodato alle Associazioni per la protezione degli animali un terreno idoneo per l'edificazione.
4. Il Comune può fornire alle Associazioni che gestiscono i Rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che le suddette operino con dimostrata efficacia per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.
5. Chiunque gestisca un canile rifugio deve nominare un direttore responsabile dell'organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zoiatrica.
6. L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da un'apposita relazione annuale da inviarsi al Comune e all'A.S.P., in cui sia indicato il numero dei cani introdotti, ceduti e deceduti.
7. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di cui al presente Regolamento.
8. In caso di cessione a privati il gestore deve istruire regolari pratiche di affidamento secondo i modelli forniti dal Comune e deve essere allegata alla pratica fotocopia del documento d'identità dell'affidatario.
9. L'affidatario dovrà ritirare presso la sede del UO IUUV dell'Azienda Sanitaria l'apposito libretto d'identità, esibendo copia del modello di affidamento.
10. I rifugi devono rispondere ai requisiti dettati dall'art. 7 del presente regolamento.

## ART. 11

### Negozi di animali

1. I negozi di animali sono soggetti ai sensi del DPR 320/54 ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco.
2. Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie e nel rispetto del benessere animale.
3. Gli animali in vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione, illuminazione adeguati, nonché acqua e cibo adeguati alle necessità della specie e dell'età.
4. Gli animali possono essere detenuti solo per l'esposizione e la vendita, mentre la custodia deve avvenire in luogo idoneo, preferibilmente annesso al negozio.
5. Il locale per la custodia deve prevedere spazi separati dove ospitare le diverse specie animali e deve essere adeguatamente illuminato, aerato e riscaldato, pareti e pavimenti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.
6. Gli animali malati devono essere adeguatamente isolati e sottoposti a cure medico veterinarie.

7. Il gestore del negozio deve detenere un registro di carico e scarico degli animali commercializzati, vidimato dal UO IUUV delle Azienda Sanitaria Provinciale.
8. Il gestore del negozio deve comunicare all'UO IUUV l'arrivo di soggetti di specie canina, entro 15gg. la vendita di soggetti di specie canina e di animali esotici, trasmettendo i dati dell'acquirente con il relativo segnalamento dell'animale acquistato, la documentazione di provenienza onde permettere gli opportuni controlli.
9. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai 2 mesi di età, nonché di cani non identificati ed iscritti all'anagrafe canina.

#### ART. 12

##### Fiere, esposizioni e mostre

1. Anche le fiere stagionali, le esposizioni e le mostre di animali sono soggetti ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco ai sensi del DPR 320/54.
2. E' permessa nelle fiere stagionali esclusivamente la vendita dei seguenti animali: volatili, piccoli roditori e pesci d'acquario.
3. E' vietata la vendita di volatili colorati artificialmente.
4. Durante gli eventi di cui al comma 1 l'UO IUUV effettuerà la prevista vigilanza.

### TITOLO III

#### Profilassi rabbia

#### ART. 13

##### Norme generali

1. Al servizio di profilassi antirabbica, ai sensi del D.P.R. 320/54 nei confronti degli animali esistenti sul territorio provvede il Comune per mezzo dell'UO IUUV dell'A.S.P., secondo le norme del presente regolamento.

#### ART.14

##### Denuncia

1. La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsicature di persone da parte degli animali deve essere inoltrata, nel modo più rapido possibile, all'Ufficiale Sanitario e al UO IUUV dell'A.S.P., che provvederanno a disporre tutti gli accertamenti, ciascuno secondo le proprie competenze.
2. Al UO IUUV dell'A.S.P. devono essere prontamente denunciati i casi di morsicature inferte o subite da animali ad animali.

#### ART. 15

##### Animale morsicatore

1. I cani e i gatti morsicatori di persone od animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, saranno tenuti isolati in osservazione per un periodo di dieci giorni al canile sanitario.
2. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del proprietario, custode o detentore, soltanto se non risultino circostanze epizootologiche ed in tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del UO IUUV dell'A.S. P..
3. L'UO IUUV dell'Azienda Sanitaria è delegata al sequestro dell'animale da sottoporre all'osservazione.
4. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni cliniche riferibili all'infezione rabida.
5. Per quanto non espresso nel titolo III del presente regolamento si rinvia al D.P.R. dell'8.2.1954 n. 320, art. 86 e successivi.

### TITOLO IV

#### Norme per il benessere animale

#### ART. 16

##### Divieti

1. E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di Legge.

2. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
3. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle macchine.
4. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
5. E' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli, ad eccezione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali non bersaglio.
6. E' vietato commercializzare cani e gatti di età inferiore a 2 mesi.
7. E' fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute, oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
8. E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.
9. E' vietato detenere cani o gatti in terrazze o balconi per più di tre ore giornaliere.
10. E' vietato sottoporre gli animali ad interventi chirurgici su corde vocali o per fini meramente estetici, in particolare taglio di orecchie e coda.

#### ART. 17

##### Utilizzo animali

1. Sono vietati a chiunque sul territorio spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto:
  - a) l'utilizzo di animali vivi come premi nei giochi del tiro a segno o simili, nei Luna Park e nelle fiere o sagre;
  - b) i combattimenti tra animali di qualsiasi specie;
  - c) l'utilizzo di animali vivi in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, fatta eccezione per le esposizioni e concorsi di bellezza, di simpatia e di capacità, di apprendimento degli animali d'affezione e comunque domestici, purchè siano tenuti in condizioni dignitose in box o al guinzaglio, con esclusione dell'uso di gabbie o altri strumenti simili.
2. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

#### TITOLO V

##### Animali in libertà

#### ART. 18

##### Cane quartiere

1. Quando non sussistano condizioni di pericolo per uomini, animali e cose è possibile l'istituzione sul territorio del "cane di quartiere".
2. Si intende per "cane di quartiere" un soggetto presente da tempo in un determinato quartiere, benvenuto dai cittadini e le cui caratteristiche etologiche siano compatibili con la vita di strada, che, una volta sterilizzato mediante intervento chirurgico (orchietomia per i maschi – ovariectomia/ovarioisterectomia per le femmine), vaccinato e identificato presso la struttura sanitaria, sia riammesso sul territorio.
3. Il riconoscimento del singolo animale come cane di quartiere può essere richiesto al Sindaco da cittadini volontari o da Associazioni animaliste riconosciute dalla Regione, previa acquisizione delle firme degli abitanti del quartiere.
4. Il suddetto soggetto, una volta riammesso sul territorio, dovrà essere controllato, alimentato e accudito dai cittadini o dalle Associazioni secondo apposita convenzione stipulata con il Comune e secondo prescrizioni che saranno impartite dall'UO IUUV dell'Azienda Sanitaria Provinciale.
5. Il \_\_\_\_\_ (Tutore o **Comune**) assicurerà idonea copertura assicurativa per i danni eventualmente cagionati dal "cane di quartiere".
6. Il Comando Vigili Urbani effettua la vigilanza sul corretto rispetto delle disposizioni contenute nella convenzione di cui al comma 4 e dei presupposti previsti dal comma 1.



## ART. 19

### Colonie di gatti

1. Le singole colonie di gatti che vivono in libertà vengono riconosciute dal Comune, a seguito di richiesta da parte di cittadini o Associazioni, che si occupano volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della vigilanza.
2. I volontari qualificati ad occuparsi delle colonie feline devono:
  - a) Segnalare le colonie al Sindaco
  - b) Collaborare nelle operazioni di cattura, degenza post-operatoria, reimmissione nella colonia
  - c) Segnalare le patologie eventualmente presenti
  - d) Effettuare opera di sensibilizzazione presso altri cittadini.
  - e) Collaborare ai programmi di educazione sanitaria sul tema specifico.
3. Il Sindaco rilascia ai cittadini qualificati attestato di riconoscimento della colonia felina, necessario per accedere al programma di limitazione delle nascite organizzato dal UO IUUV dell'A.S.P..
4. La presenza di colonie di gatti presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte dell'UO IUUV dell'A.S.P..
5. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte dell'UO IUUV e del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.P., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.
6. All'UO IUUV dell'A.S.P. deve essere segnalata tempestivamente la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria per gli interventi di competenza.

## TITOLO VI

### Funzionamento canile sanitario

## ART. 20

### Struttura

1. Il canile sanitario gestito dal Comune, da privati o Enti è soggetto ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/54), rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi Veterinario e di Igiene pubblica dell'A.S.P.
2. deve essere costituito secondo i criteri indicati:
  - a) capacità massima complessiva del singolo impianto: 200 soggetti;
  - b) box prevalentemente individuali di dimensioni e caratteristiche tali da consentire le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati, tenuto conto anche delle eventuali patologie presenti ed essere suddivisi almeno nei seguenti appositi reparti, possibilmente separati: ingresso, infettivo, degenza post-operatoria, affidamento, cuccioli;
  - c) pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili in modo da garantire la massima igiene;
  - d) approvvigionamento idrico sufficiente, potabile e non;
  - e) canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio.
3. La struttura deve disporre dei seguenti locali:
  - a) Ambulatorio
  - b) Sala chirurgica
  - c) Sala raggi
  - d) Locale per ufficio Veterinario
  - e) Magazzino alimenti
  - f) Cucina
  - g) Magazzino attrezzature e materiale per pulizie e disinfezione
  - h) Magazzino per farmaci e materiale veterinario
  - i) Magazzino stoccaggio carcasse
4. Il gestore deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, vidimato dall'UO IUUV da cui risultino: numero progressivo, data d'introduzione, motivazione entrata, luogo di cattura o ritrovamento, numero scheda ingresso, consegnatario, numero di identificazione, segnalamento, interventi sanitari, data uscita, motivazione uscita e documento uscita.

## ART. 21

### Gestione - Compiti Comune

1. Il Comune mantiene in esercizio un canile per il ricovero dei cani ritrovati vaganti sul proprio territorio o affidati dai proprietari per causa di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero del proprietario ed impossibilità di affidare l'animale a familiari o altre persone).
2. Se non reclamati dal proprietario, i cani possono essere allontanati dal canile sanitario solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, siano stati effettuati i trattamenti antiparassitari e vaccinali e siano stati sterilizzati.
3. I cani catturati vengono ospitati presso il Canile sanitario per un periodo di circa 60 giorni, necessari per eseguire sugli stessi tutti i controlli sanitari e la sterilizzazione, trascorsi i quali devono essere trasferiti presso il canile rifugio del Comune, o in mancanza presso le strutture private più vicine e sono comunque a disposizione di tutti coloro che vogliono adottarli. Per i cuccioli il periodo di permanenza nel canile sanitario è condizionato dal completamento del ciclo vaccinale.
4. La sorveglianza del canile sanitario è affidata ad un custode che deve assicurare un servizio continuo.
5. Il personale addetto alla cura degli animali ricoverati deve:
  - a) Ricevere e tenere in custodia gli animali che vengono consegnati al canile sanitario con l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento;
  - b) Curare la sistemazione dei cani nei singoli box secondo le disposizioni impartite dal UO IUUV;
  - c) Vigilare che l'accesso al canile da parte del pubblico avvenga nelle ore e secondo le disposizioni stabilite dal UO IUUV;
  - d) Permettere l'uscita degli animali dal canile municipale soltanto ad esito rilascio di certificazione sanitaria da parte dell'UO IUUV;
  - e) Provvedere all'accurata pulizia giornaliera dei box nonché alla loro disinfezione e disinfestazione ogni qualvolta gli stessi rimangono liberi e comunque almeno una volta al mese, nel caso di malattie infettive o di decessi il box deve rimanere vuoto per almeno una settimana e dovrà essere disinfettato due volte a distanza di quattro giorni;
  - f) I box, dove vengono introdotti i soggetti, devono essere sempre puliti ed asciutti;
  - g) Somministrare agli animali i pasti giornalieri, costituiti da opportuna razione alimentare prescritta secondo le esigenze dei singoli soggetti dal UO IUUV;
  - h) Segnalare tempestivamente al UO IUUV ogni sintomo di malattia o di decesso degli animali in custodia, nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza;
  - i) Compilare, alla fine di ogni mese, apposito modello con i dati relativi al numero delle giornate di presenza di ciascun animale ricoverato, per le esigenze amministrative dell'Ufficio Comunale addetto;
  - j) Provvedere alla rimozione degli animali deceduti dopo nulla-osta del UO IUUV;
  - k) Provvedere alla compilazione dell'apposito modello, fornito dal Comune per il riscatto o l'affidamento dei cani accertando l'identità personale dei richiedenti e l'autorizzazione a ritirare l'animale rilasciata dal UO IUUV dell'Azienda Sanitaria competente per territorio;
  - l) tenere e aggiornare con la massima cura il registro di carico e scarico degli animali ricoverati, predisposto dal UO IUUV;
  - m) compilare un report giornaliero, destinato all'UO IUUV, relativo ai cani ospiti del canile tendente ad evidenziare eventuali modifiche dello stato di salute o del carattere del cane, riscontrati durante le operazioni di pulizia e la somministrazione dei pasti;
  - n) condurre i cani in ambulatorio per le visite cliniche ed i tatuaggi e contenerli per tutta la durata del trattamento;
  - o) condurre i cani in sala chirurgica e contenerli fino al compimento dell'anestesia;
  - p) contenere gli animali durante le terapie nei box;
  - q) curare la buona manutenzione del materiale e delle attrezzature in dotazione;
  - r) Evitare che i visitatori vengano in contatto con gli animali ricoverati, salvo diverse disposizioni del UO IUUV;
  - s) Nel caso di richieste di affidamento da parte di privati cittadini, far compilare apposito modello allegato al presente regolamento e proporre solo i cani posti in affidamento dal UO IUUV, evitando che venga visitata l'intera struttura.

## ART. 22

### Gestione Compiti dell'UO IUV

1. La gestione sanitaria dei canili che ricoverano i cani nei primi 60gg dalla cattura è affidata al UO IUV dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
2. Durante il periodo di ricovero i cani privi di tatuaggio verranno iscritti all'Anagrafe Canina e identificati; saranno inoltre sottoposti a visita clinica e ad eventuali trattamenti terapeutici in caso di malattia, trattamenti profilattici e sterilizzazione.
3. I cani ricoverati nel canile sanitario, possono essere soppressi, in modo eutanastico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
4. Relativamente al punto precedente il UO IUV avviserà l'Associazione protezionistica, regolarmente iscritta all'Albo regionale, più rappresentativa che potrà riscattare l'animale a meno che non si tratti di malattie trasmissibili all'uomo.
5. Il comma 4 non si applica in tutti quei casi nei quali si necessita un immediato intervento di eutanasia al fine di evitare eccessive sofferenze per l'animale stesso.

## ART. 23

### Cattura

1. I cani vaganti in luogo pubblico verranno catturati a cura dell'UO IUV dell'A.S.P. e ricoverati presso il Canile sanitario.
2. Sono considerati vaganti i cani incustoditi rinvenuti sul territorio privi di museruola in aree pubbliche o private non recintate.
3. Nelle aree private, è fatto obbligo ai proprietari delle stesse, di segnalare agli organi di Polizia Municipale del Comune, entro 48 ore, la presenza di cani randagi vaganti all'interno delle stesse. In mancanza di tali segnalazioni, il cane, verrà ritenuto di proprietà e quindi soggetto agli obblighi previsti dall'anagrafe canina.
4. La presenza di cani vaganti deve essere segnalata dal cittadino presso gli Uffici di Polizia Municipale
5. Il cittadino che trova un cane in difficoltà può nutrire, ospitare, tranquillizzare e custodire temporaneamente lo stesso, ma ha l'obbligo di segnalare immediatamente la circostanza del ritrovamento al Comando dei Vigili Urbani.
6. I Vigili Urbani comunicano all'ufficio competente del Comune, il quale richiederà l'intervento del UO IUV.
7. La cattura degli animali vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Servizi Veterinari, con reperibilità costante.
8. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti presso il canile sanitario.
9. E' fatto divieto a chiunque di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dal UO IUV dell'Azienda Sanitaria Provinciale a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.
10. La cattura dei cani vaganti verrà richiesta al UO IUV dal competente Ufficio comunale in base alle segnalazioni ricevute dai privati cittadini o comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità con almeno 24h di anticipo.
11. Durante le operazioni di cattura sarà presente un Vigile Urbano che indicherà agli addetti le zone ed il numero dei soggetti da accalappiare.
12. Al termine di ogni giornata di servizio il Vigile Urbano addetto dovrà redigere apposito rapporto da cui si evidenzino:
  - a) itinerario seguito con indicazione dell'ora in cui sono state toccate le più importanti località in esso comprese;
  - b) le località dove sono avvenute le catture;
  - c) i dati anagrafici dei proprietari di cani morsicatori, delle persone morsicate, delle persone alle quali hanno elevato contravvenzioni;
  - d) eventuali problemi riscontrati durante il servizio.
13. Il Vigile Urbano dovrà altresì controllare prima che inizino gli interventi di catture la conformità del mezzo e delle relative attrezzature, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.
14. Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto dell'animale, evitando inutili maltrattamenti, preferibilmente utilizzando, quale sistema, apposite gabbie a scatto.

15. L'uso del cappio deve essere limitato a particolari circostanze e ai soggetti pericolosi.
16. Per i casi particolarmente difficili, si ricorrerà, previo accordo con il UO IUV dell'A.S.P. all'uso di anestetici a mezzo cerbottana.
17. Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso, essere separate dalla prole.

#### ART. 24

##### Interventi emergenza

1. Si intende per intervento d'emergenza la cattura non programmata di soggetti che possono rappresentare un rischio per la vita dell'uomo o dell'animale stesso (es. cani aggressivi, morsicatori, traumatizzati, gravemente malati o cani che creano intralcio alla circolazione ecc.).
2. In tal caso il Medico Veterinario dell'A.S.P., di servizio o comunque reperibile, può disporre l'immediato ricovero presso la struttura sanitaria.

#### ART. 25

##### Consegna da parte di privati cittadini

1. Non vengono accettati presso il canile sanitario cani ritrovati sul territorio da privati cittadini.
2. E' ammessa la consegna dei cani di proprietà, regolarmente tatuati, per impossibilità di mantenimento da parte dei proprietari e di cucciolate di cani di proprietà previa accettazione da parte del proprietario di procedere alla sterilizzazione chirurgica della genitrice.
3. Per i casi relativi al comma 2 il proprietario deve presentare istanza al Sindaco su apposito modello, che sarà predisposto dal competente ufficio dell'Amministrazione comunale.

#### ART. 26

##### Riscatto

1. Qualora venisse catturato un cane tatuato il UO IUV provvede all'avviso del proprietario e alla restituzione.
2. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti a eventuali cure, sono a carico del proprietario.
3. Il riscatto si effettua presso il canile sanitario, anche nel giorno della cattura, alle seguenti condizioni:
  - a) Presentazione della denuncia di smarrimento (copia del modello B del libretto d'identità presentata all'A.S.);
  - b) Versamento all'Amministrazione Comunale relativo alle spese di mantenimento e custodia dell'animale;
  - c) Versamento all'Azienda Sanitaria n. 4 relativo alle spese di cattura e sanitarie;
  - d) Sottoscrizione verbale consegna.
4. Trascorsi 10 giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà sono equiparati all'abbandono e il proprietario è comunque tenuto alle spese sanitarie e di custodia.
5. I cani non identificati, di età superiore ai due mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nell'Anagrafe Canina a spese del proprietario medesimo.
6. Per i cani non identificati, il proprietario ha 60 gg. di tempo per reclamare l'animale, trascorsi i quali perde qualsiasi diritto alla proprietà.
7. Per i cani non identificati la denuncia di smarrimento può essere fatta su carta semplice e deve riportare i dati segnaletici dell'animale, il motivo del mancato tatuaggio e l'indicazione del luogo di smarrimento.
8. Per la restituzione dei cani di proprietà non identificati, è necessario che il richiedente abbia compiuto il riconoscimento del cane e abbia rilasciato l'attestazione di proprietà.

#### ART. 27

##### Spese di mantenimento e custodia

Le spese di mantenimento giornaliera per ogni cane riscattato saranno pari all'importo sostenuto dall'Amministrazione Comunale per i giorni di degenza e verranno calcolate dagli Uffici competenti annualmente e fissati con delibera di giunta.

#### ART. 28

##### Affidamento

1. E' possibile l'affidamento temporaneo dei cani ricoverati presso il canile sanitario, prima dei 60gg previsti. Lo stesso diventerà definitivo allo scadere del 60° giorno dalla cattura, e pertanto l'affidatario diventerà proprietario a tutti gli effetti.

2. In deroga all'art. 21 comma 2 cuccioli possono essere affidati non sterilizzati a condizione che l'affidatario si impegni a condurre il cane, in età adeguata, per la opportuna sterilizzazione a cura del UO IUV dell'Azienda Sanitaria Provinciale, oppure da Medici Veterinari l.p. a proprie spese, in tal caso l'affidatario dovrà presentare all'UO IUV dell'Azienda Sanitaria Provinciale certificazione del M-Veterinario attestante il tipo di intervento eseguito.
3. Le pratiche di affidamento vengono curate dal personale del Comune, su istanza del richiedente al Sindaco, in base ai modelli allegati.
4. All'atto dell'affidamento è necessario il nullaosta sanitario del UO IUV.

## TITOLO VII Disposizioni finali

### ART. 29

#### Sequestro e confisca

1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della Legge 24/11/81, n. 689 e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, gli agenti accertatori possono provvedere al sequestro amministrativo degli animali detenuti in violazione del presente regolamento ed al loro trasferimento, a spese del proprietario, presso la struttura pubblica del Comune, salvo che il possessore non provveda a rimuovere immediatamente la situazione che comporta la violazione.
2. Se non si è proceduto a sequestro penale per fatti costituenti reato, gli aventi diritto possono chiedere il dissequestro e la restituzione degli animali, dopo pagamento della sanzione amministrativa ed accertamento di idonea detenzione.
3. La decisione sull'istanza deve comunque tenere conto della personalità del richiedente, del fatto che la restituzione degli animali non serva a reiterare la violazione, nonché della non necessità di procedere a confisca.
4. In caso di violazione agli artt. 11 (comma 2,3,4,6), 12 (comma 2,3), 16 (comma 2,3,4,6,7,8,10), 17 il Sindaco procede alla confisca degli animali sequestrati.
5. La confisca viene eseguita anche in caso di ripetute violazioni al presente regolamento.
6. Gli animali confiscati potranno quindi essere affidati, a cura del Comune e con l'ausilio delle associazioni protezioniste, a famiglie che ne faranno richiesta di adozione ed in possesso dei necessari requisiti di legge.
7. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la cattura, mantenimento e custodia degli animali sequestrati e avviati presso le strutture convenzionate.
8. Il presente articolo si applica anche alle normative nazionali vigenti inerenti la materia trattata.

### ART. 30

#### Violazioni e sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento quando non costituiscono infrazioni contemplate da altre leggi o regolamenti generali, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, sono soggette alle sanzioni amministrative specificate negli articoli seguenti.
2. Per quanto attiene alla quantificazione delle sanzioni relative alle inosservanze previste dalla L. 281/91 si fa riferimento all'art 5 della Legge medesima, nonché dalla L.R. 4/00 art. 12.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle leggi precedenti e dalla legislazione nazionale vigente in materia, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento saranno applicate sanzioni amministrative con un minimo di Euro 25,00= (Euroventicinque/00=) ed un massimo di € 500,00=N (Eurocinquecento/00=) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. Le sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione delle leggi nazionale e regionali sul randagismo devono essere versate in base alle modalità disposte dalla Regione Calabria.
5. Le sanzioni amministrative derivanti dall'inosservanza agli articoli del presente regolamento devono essere versate su C/C postale n. \_\_\_\_\_, intestato al Comune – Ufficio \_\_\_\_\_, avendo cura di specificare nella causale: “\_\_\_\_\_”. Avverso al verbale si potrà ricorrere presentando memoria difensiva entro \_\_\_\_\_ gg. al Sindaco.

### ART. 31

### Organi di vigilanza

Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza del presente regolamento ed all'applicazione delle sanzioni previste gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

### ART. 32

#### Validità

Il presente regolamento annulla ogni disposizione precedente e contraria ed entra in vigore il giorno successivo a quella in cui sarà ultimata la pubblicazione.

### Art. 33

#### Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento deve essere notificato a:

- |                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| - Prefettura                      | - Comando Polizia Municipale                         |
| - Questura                        | - Presidente della Provincia                         |
| - Comando Carabinieri di _____    | - Corpo Forestale dello Stato                        |
| - Assessorati comunali competenti | - Direttore Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza |

# SOMMARIO

## TITOLO I

### **Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione**

*ART.1 - Ambito di applicazione*

*ART.2 - Anagrafe canina*

*ART.3 - Detenzione*

*ART.4 - Sterilizzazione cani di proprietà*

*ART.5 - Animali in condominio*

*ART. 6 - Comportamento nelle pubbliche vie*

## TITOLO II

### **Impianti per la detenzione degli animali da affezione**

*ART. 7 - Norme generali*

*ART. 8 - Allevamenti*

*ART. 9 - Pensioni*

*ART. 10 - Canili rifugio*

*ART. 11 - Negozi di animali*

*ART. 12 - Fiere, esposizioni e mostre*

## TITOLO III

### **Profilassi rabbia**

*ART. 13 - Norme generali*

*ART. 14 - Denuncia*

*ART. 15 - Animale morsicatore*

## TITOLO IV

### **Norme per il benessere animale**

*ART. 16 -Divieti*

*ART. 17 - Utilizzo animali*

## TITOLO V

### **Animali in libertà**

*ART. 18 - Cane quartiere*

*ART. 19 - Colonie di gatti*

## **TITOLO VI**

### **Funzionamento canile sanitario**

*ART. 20 - Struttura*

*ART. 21 - Gestione - ompiti Comune*

*ART. 22 - Gestione - ompiti UO IUV*

*ART. 23- Cattura*

*ART. 24 - Interventi emergenza*

*ART. 25 - Consegna da parte di privati cittadini*

*ART. 26 - Riscatto*

*ART. 27 - Spese di mantenimento e custodia*

*ART. 28 - Affidamento*

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

*ART. 29 - Sequestro e confisca*

*ART. 30 - Violazioni e Sanzioni*

*ART. 31 - Organi di Vigilanza*

*ART. 32 - Validità*

*ART. 33 - Disposizioni finali*